

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "IN ALTRE PAROLE ODV"

\*\*\*\*\*

Il giorno 30, del mese di maggio, dell'anno 2022, alle ore 15.10, presso la sede sociale dell'associazione denominata "IN ALTRE PAROLE ODV", posta in Massarosa, cap. 55054, prov. di Lucca, via Beatrice Pian di Conca, n° 122, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "IN ALTRE PAROLE ODV", indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci con lettera raccomandata a.r., anche a mano del 30/04/2022.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

- Sig. ra Gemignani Sandra, nata il 31/08/1982, a Pietrasanta, prov. di Lucca, cittadino Italiano, CF: GMGSDR82M71G628Q;
- Sig. ra Bergamini Serena, nata il 18/01/1982, a Camaiore, prov. di Lucca, cittadino Italiano. CF: BRGSRN82A58B455P;
- Sig. ra Del Carlo Francesca, nata il 31.01.1981, a Pietrasanta, prov. di Lucca, cittadino Italiano. CF: DLCFNC81A71G628Q;
- Sig. ra Lombardi Francesca nata il 13/11/1980, a Pietrasanta prov. Lucca cittadino italiano CF: LMBFNC80S53G628Y;
- Sig. ra Bresciani Ilaria nata il 23/02/1974 a Pietrasanta prov. Lucca, cittadino Italiano, CF: BRSLRI74B63G628C;
- Sig. ra Lorenzoni Valeria nata il 07/07/1984 a Pietrasanta prov. Lucca cittadino Italiano CF: LRNVLR84L47G628R;
- Sig. ra Baldeschi Rebecca nata il 26/08/1990 a Lucca prov. Lucca cittadino italiano CF: BLDRCC90M66E715H;
- Sig. ra Zambelli Francesca nata il 10/05/1981 a Varazze prov. Savona cittadino italiano CF: ZMBFNC81E50L675N;
- Sig. ra Raffaelli Laura nata il 24/08/1976 a Pietrasanta prov. Lucca cittadino italiano CF: RFFLRA76M64G628N;

per complessivi n° 09 soci presenti su un totale di n° 09 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig. ra Gemignani Sandra il quale nomina come Segretario della riunione La Sig. ra Baldeschi Rebecca con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara l'Assemblea dell'associazione "IN ALTRE PAROLE ODV" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la

Baldeschi Rebecca

lombardi

discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello statuto.
- 2) Iscrizione Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (Runts).
- 3) Vari ed eventuali.

L'Assemblea, all'unanimità delibera:

- a) di approvare il nuovo testo dello Statuto.
- b) Iscrizione Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (Runts).
- c) Sul terzo punto nessuno prende la parola.

Il Presidente Sig.ra Gemignani Sandra, alle ore 16.45, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto in ogni pagina.

Luogo e data

Massarosa, 30/05/2022

Il Presidente



Il Segretario

Baldeschi Rebecca

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di

Registrato il 06/06/2022

Al n. 1090 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)

Coppola Maria Pia

(\*) su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



# STATUTO IN ALTRE PAROLE ODV

## ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "IN ALTRE PAROLE ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di Massarosa (LU) e con *durata illimitata*. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

## ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - in particolare quelle di sostenere soggetti con disordine dello spettro autistico (ASD) e le loro famiglie - avvalendosi sia dell'attività di personale qualificato e adeguatamente contrattualizzato, che, prevalentemente, di volontariato (dei propri associati o di persone interessate all'associazione) -, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore prevalentemente di terzi in favore dei soggetti che ne hanno necessità e con le loro famiglie delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

c) *prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione:

1. potrà aderire ad altre associazioni e/o collaborare con le stesse, operare anche con centri e istituzioni pubbliche e private;

- 
2. riunisce le persone con disturbi dello spettro autistico e condizioni affini, i genitori, i parenti e i tutori delle stesse, per alleviarne l'onere psicologico (anche con iniziative ricollegabili alle "banche del tempo") e coordinarne le attività;
  3. offre consulenze alle famiglie con persone con disturbo dello spettro autistico, anche con la collaborazione di esperti, fin dalla nascita ed in ogni fase della vita; diffonde una visione reale, ma positiva, delle caratteristiche di questo disturbo;
  4. svolge attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale della personalità di coloro che si trovano con disturbi dello spettro autistico;
  5. promuove l'inserimento e l'integrazione dei soggetti con disturbo dello spettro autistico nella società, nella scuola e negli ambienti lavorativi;
  6. promuove l'informazione alle famiglie per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione;
  7. promuove l'organizzare di attività psicopedagogiche e formative, attività di tempo libero e occasioni atte a facilitare l'inserimento delle persone con ASD, favorendo il più completo sviluppo della loro personalità, anche istituendo o gestendo Centri;
  8. favorisce l'informazione e la ricerca scientifica sulla natura del ASD, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze e dibattiti pubblici e privati;
  9. diffonde iniziative, terapie, metodi pedagogici e quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti ASD;
  10. promuove le relazioni tra i soggetti interessati alle finalità statutarie;
  11. si propone, ogni volta che ne ravviserà l'opportunità e vi sarà stata la richiesta della persona ASD o della famiglia interessata, come mediatrice tra i propri associati e gli operatori sociosanitari, della formazione scolastica ed extrascolastica e del mondo del lavoro;
  12. persegue la tutela delle persone con ASD seguendo nell'arco della vita la loro dignitosa collocazione ed in particolare promovendo iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare, con la creazione di case-famiglia;
  13. stimola le Istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme.
  14. formazione universitaria;
  15. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  16. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
  17. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifiche;
  18. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  19. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'art. 5 del codice del terzo settore;
  20. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  21. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero massimo degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono divenire associati tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6** **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- L'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7** **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Sono previsti sia l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (incluse piattaforme digitali) che l'espressione del voto in via elettronica (purché sia possibile identificare la persona che partecipa e che vota) a condizione che sia espressamente previsto nella convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dell'Assemblea straordinaria.

## ART. 8

### (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra sette (7) e nove (9), nominati dall'Assemblea per la durata di quattro (4) anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Sono di nuovo eleggibili dopo un intervallo di tempo pari ad un mandato.

Il Consiglio Direttivo può eleggere il tesoriere ed il segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione (incluse piattaforme digitali) (purché sia possibile identificare la Consigliera/ e che vota) a condizione che sia espressamente previsto nella convocazione dell'Assemblea  
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.  
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente dell'associazione rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.  
Il Presidente ed in Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.  
Il Presidente ed in vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.  
Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.  
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.  
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, monocratico, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.  
Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.  
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del  
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.  
31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.  
Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 14 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 15 (Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)**

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

## **ART. 16 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 (trenta) giorni.



Ad Reschi Rebecca

francesca

## **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del codice del Terzo settore.

## **ART. 19 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

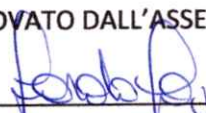
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 21 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Questo statuto è composto da n. 21 articoli disposti su 8 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.

Il presidente 

Il segretario 